

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

### DECISIONE (UE) 2019/385 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2019

#### relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 <sup>(2)</sup> relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea <sup>(3)</sup> («accordo»). L'accordo è stato poi tacitamente rinnovato ed è tuttora in vigore.
- (2) L'ultimo protocollo dell'accordo è scaduto il 30 giugno 2018.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018.
- (4) Conformemente alla decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio <sup>(4)</sup>, il protocollo è stato firmato il 1° agosto 2018, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (5) Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.
- (6) L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e alla Repubblica della Costa d'Avorio («Costa d'Avorio») di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque ivoriane e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu.
- (7) È opportuno approvare il protocollo.
- (8) L'articolo 9 dell'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione («commissione mista»). Inoltre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e degli articoli 6 e 7 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvare tali modifiche con una procedura semplificata,

<sup>(1)</sup> Approvazione del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GUL 75 del 18.3.2008, pag. 51).

<sup>(3)</sup> GUL 48 del 22.2.2008, pag. 41.

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo sull'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (GUL 194 del 31.7.2018, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Unione e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) è approvato a nome dell'Unione <sup>(<sup>3</sup>)</sup>.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 14 del protocollo.

*Articolo 3*

Fatte salve le disposizioni e le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione, alla Commissione europea è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo che saranno adottate dalla commissione mista.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. ANTON

\_\_\_\_\_

<sup>(3)</sup> Il protocollo è stato pubblicato nella GUL 194 del 31.7.2018, pag. 3, unitamente alla decisione di firma.

## ALLEGATO

**AMBITO DEI POTERI CONFERITI E PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE DELL'UNIONE  
NELLA COMMISSIONE MISTA**

- 1) La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica della Costa d'Avorio nonché, ove opportuno e fatto salvo il rispetto del punto 3, ad approvare modifiche del protocollo riguardo agli aspetti seguenti:
    - a) revisione delle possibilità di pesca e delle disposizioni connesse conformemente agli articoli 6 e 7 del protocollo;
    - b) adeguamento delle modalità di attuazione del sostegno settoriale conformemente all'articolo 6 del protocollo;
    - c) misure di gestione rientranti nelle competenze della commissione mista conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo.
  - 2) Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione:
    - a) agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;
    - b) promuove posizioni che siano compatibili con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tengano conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.
  - 3) Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione da esprimere a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.
  - 4) Con riguardo agli aspetti di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio o entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.
  - 5) Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
  - 6) La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione di tale decisione.
-